

## **ALLEGATO B)**

### **Elenco e linee di indirizzo per i patti di collaborazione ordinari**

ci cui all'art. 7 comma 3 del *"Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione dei beni comuni urbani"*

#### **1. Elenco delle collaborazioni semplici**

Potranno essere oggetto di patti di collaborazione ordinaria, a seguito di proposte presentate da cittadini/e attivi/e o promosse dall'amministrazione, le seguenti categorie di beni comuni:

- a) piccoli spazi pubblici (piazze, sentieri, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico);
- b) piccole aree verdi (giardini, aiuole, aree gioco, aree cani, ecc. pubbliche o assoggettate ad uso pubblico);
- c) elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori portabici, pannelli pubblicitari, ecc.) e opere di arte pubblica;
- d) locali e cortili scolastici di proprietà del Comune;
- e) altri locali e edifici di proprietà del Comune;
- f) iniziative culturali, formative, ecc.;
- g) servizi e azioni di cura rivolte alla comunità cittadina.

#### **2. Linee di indirizzo per la definizione e la gestione di patti di collaborazione semplice**

Le collaborazioni semplici possono riferirsi esclusivamente ad azioni di:

- a) cura occasionale;
- b) cura costante e continuativa.

Si definisce, a mero titolo esemplificativo, un elenco indicativo delle categorie di azioni e interventi che possono essere disciplinati da un patto di collaborazione semplice:

- a) cura del verde e delle aiuole (i cittadini possono provvedere al controllo periodico e alla manutenzione ordinaria, quali ad esempio annaffio, concimazione, sfalcio, asportazione infestanti, potatura, pulizia, messa a dimora di nuove piante o arbusti)
- b) manutenzioni ordinarie e riparazioni;
- c) piccola manutenzione ordinaria;
- d) riparazione elementi di sostegno e delimitazione;
- e) apertura e chiusura di aree recintate;
- f) imbiancatura;
- g) pulizia pavimentazioni, muri e pareti;
- h) presidio e segnalazioni criticità;
- i) attività culturali e formative;
- j) iniziative ed eventi;
- k) attività di animazione territoriale;
- l) allestimenti;
- m) decorazioni;
- n) aggregazione sociale;

Nella individuazione degli elementi che consentiranno di definire una collaborazione come ordinaria, i responsabili di servizio/ufficio con competenza prevalente, dovranno valutare:

- la coerenza con le finalità, le prescrizioni e le indicazioni del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
- la fattibilità tecnica della collaborazione;
- la dimensione dello spazio pubblico interessato. Data l’eterogeneità delle situazioni spaziali potenzialmente interessate non è possibile stabilire un parametro quantitativo univoco, che rischierebbe di rivelarsi inutilmente rigido, e sarà necessaria una valutazione tecnica caso per caso;
- la durata della collaborazione. Nelle prime fasi applicative del Regolamento si ritiene opportuna una durata del patto non superiore ai due anni, eventualmente rinnovabili. Periodi di tempo superiori, comunque assimilabili, dovranno essere legati a specifiche esigenze, da evidenziare nel testo del patto;
- l’adeguatezza delle risorse (specie in termini di tempo, persone e conoscenze/capacità specifiche) che i/le cittadini/e attivi/e, e, l’Amministrazione potranno mettere a disposizione del patto di collaborazione:

Nella valutazione dell’iniziativa va inoltre tenuto presente che:

- i/le cittadini/e attivi/e non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene;
- eventi, iniziative e servizi rivolti alla comunità devono essere aperti a tutti/e senza alcuna discriminazione;
- le attività di manutenzione e riparazione/restauro non potranno trasformare l’immobile oggetto del patto in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future;
- le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all’Amministrazione comunale corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare;
- per i lavori eseguiti in autocostruzione, gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere e, ove necessario, le relative certificazioni;
- gli interventi previsti dal patto e inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.